

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA DEI BOIARDO

Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del salone ad uso bar – brasserie, per lo svolgimento del servizio di ristoro, posti nel complesso monumentale della Rocca dei Boiardo, precisamente indicati valutati nella dichiarazione di presa visione dei luoghi effettuata (allegata *).

La finalità è quella di acquisire una gestione per creare un punto di incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano, durante le festività natalizie e di fine anno, a supporto delle funzioni culturali ed istituzionali presenti nella “Rocca dei Boiardo”. Indicativamente si possono prevedere attività di bar – brasserie con somministrazione di cibi e bevande per tale tipologia.

Detti locali vengono concessi per l’esercizio delle attività di cui alla “proposta di gestione” costituente elemento del progetto tecnico presentato dal concessionario in sede di procedura comparativa (allegata *)

L’attività deve essere svolta congiuntamente ed ad integrazione delle attività di trattenimento e svago e negli orari di apertura delle attività culturali e istituzionali espletate nel complesso monumentale. In particolare l’esercizio dovrà obbligatoriamente garantire:

- apertura di minimo 5 giornate prefestive /domenicali e festive comprese nel periodo;
- apertura in giornate e/o serate in occasione di tutte le attività culturali, istituzionali e ricreative espletate nel complesso monumentale;

Il concessionario potrà svolgere le attività di seguito elencate in via esemplificativa:

- piccoli catering
- cabaret e simili
- piano bar
- iniziative eno-gastronomiche e di promozione dei prodotti del territorio, degustazioni.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare comunque quelle programmate e calendarizzate dal Comune, che hanno la priorità e non interferire in alcun modo con le stesse.

Contestualmente ai locali vengono concessi in uso gli arredi e le attrezzature esistenti contenuti nell’elenco allegato, utili per lo svolgimento del servizio bar (allegato C).

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione è temporanea dal 07/12/2018 al 07/01/2019 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dal contestuale verbale di consegna dei locali. Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.

Art. 3 – Locali.

Il concessionario dovrà utilizzare attrezzature per lo svolgimento dell’attività di tipo mobile e montate a secco solo in semplice appoggio ed aderenza alle murature e pavimentazioni senza infissioni, leganti o malte e non dovendo in alcun modo alterare, danneggiare o modificare gli ambienti nelle quali verranno collocate, le stesse dovranno essere interamente rimosse; nessun tipo di trattamento delle superfici della sala (pavimento, pareti, volte) potrà essere fatto dal concessionario se non autorizzato esplicitamente dall’ufficio tecnico comunale, così da consegnare i locali e le attrezzature al concedente nelle migliori condizioni e perfettamente funzionanti.

Art. 4 – Canone , Pagamento e adeguamento

Il canone di concessione posto a base di gara e pari a € 1.000, è pari ad un importo di € _____ come da offerta economica. Il canone di concessione è da pagarsi alla scadenza della concessione entro il 31/01/2019 . Il mancato pagamento del canone comporta l’esclusione del concessionario da tutte le procedure amministrative future e successive da parte del Comune di Scandiano .

E’ fatta salva l’escussione della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Art. 5 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario del servizio è tenuto a effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo la tipologia di attività uso bar - brasserie.

Il concessionario si impegna a custodire i locali e le aree di pertinenza con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi, la pulizia dei locali, del cortile, dei servizi igienici, in considerazione del pregio storico – artistico del complesso immobiliare in cui i locali risultano inseriti.

Il concessionario del servizio sarà tenuto inoltre a:

- garantire l'apertura agli utenti durante lo svolgimento delle attività culturali di intrattenimento e di svago del complesso monumentale;
- dotarsi delle attrezzature e gli arredi utili ad effettuare il servizio di bar previa autorizzazione del Comune;
- adibire i locali all'esclusivo uso previsto nel presente capitolato;
- sostenere le spese di gestione dei locali (luce - che sarà rilevata da apposito misuratore di conteggio consumo posizionato all'interno del pubblico esercizio- acqua e quant'altro occorrente e afferente alla gestione);
- accollarsi tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'esercizio, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività, sia nei confronti del Comune che di terzi;
- dotarsi delle necessarie autorizzazioni specifiche per l'esercizio dell'attività, licenze permessi e concessioni richiesti dalla normativa vigente ;
- **rendere la propria attività compatibile con le iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune**, nel cortile e nelle sale della Rocca, lasciando a disposizione gli eventuali spazi richiesti, iniziative e manifestazioni delle quali verrà preventivamente informato dagli uffici competenti;
- il personale utilizzato per ogni e qualsiasi attività deve essere impiegato secondo le norme di legge vigente anche sulla sicurezza e dotato dei requisiti prescritti di legge.

E' fatto divieto di collocare insegne che pubblicizzino all'esterno del locale l'attività di bar.

Art.6 – Divieto di sub - concessione

E' espressamente vietata al concessionario temporaneo la sub-concessione , anche parziale ed a qualunque titolo degli spazi in oggetto a soggetti terzi.

Art. 7 - Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro danni

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di eventuali danni che, in correlazione al servizio prestato, possono derivare ai beni immobili e mobili oggetto della concessione, ai dipendenti dell'amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.

Il Concessionario terrà comunque manlevato il Comune per tutti i danni che avessero a subire le merci, gli impianti ed ogni altro bene, anche detenuto a qualsiasi titolo, necessario per lo svolgimento della propria attività.

Art. 8 - Cauzione temporanea

All'atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a versare una cauzione temporanea d'importo pari alla metà del canone della concessione. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato deposito della cauzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del

Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Art. 9– Cessazione e revoca

La concessione cessa per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno 7 gg, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

E' altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi:

- inadempimenti alle prescrizioni di cui all'art. 5 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore;
- gravi inadempimenti gestionali inerenti la sicurezza, l'igiene e salute pubblica, l'ordine pubblico;
- inadempimenti economiche nei confronti della Amministrazione Comunale;

- a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa

statale e/o regionale;

In tutti questi casi, l'amministrazione procederà all'incameramento della cauzione depositata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.

Art. 10- Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla stipula della presente convenzione nessuna esclusa sono per intero a carico del concessionario temporaneo.

Art. 11- trattamento dei dati

I dati contenuti della presente , nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 679/2016, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici esclusivamente per gli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati alla presente. Il concessionario temporaneo degli spazi nella persona del suo legale rappresentante , dichiara di aver ricevuto informativa di cui all' art. 13 del GDPR

Art. 12- Norme di rinvio e foro competente

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia in quanto applicabili, nonché al regolamento comunale delle gare e dei contratti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, è competente il foro di Reggio Emilia.